

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
 Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI -

Roma, 11

OGGETTO: Decadenza delle Società Buttes Italiana Petroli e Canadian Superior Oil Ltd. dal permesso di ricerca "C.R41.BG" -

M. Alvarado

Il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "C.R41.BG", ubicato nel Canale di Sicilia (zona C), è stato conferito originariamente alle Società Buttes Italiana Petroli S.p.A. e Canadian Superior Oil Ltd. con D.M. 24 giugno 1972, per l'estensione di 17.509 ha e per la durata di sei anni.

Il conferimento del permesso comprendeva l'obbligo di iniziare una perforazione esplorativa entro 34 mesi dalla comunicazione del decreto e cioè entro il 22 luglio 1975, termine prorogato, su istanza della società Buttes Italiana Petroli, e su conforme parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, a 22 luglio 1976, a causa della indisponibilità di impianti di perforazione adeguati.

Con istanza presentata i

data 31 luglio 1976 la Società Buttes in qualità di rappresentante unica ha chiesto che tale termine venisse ulteriormente prorogato fino al 22 luglio 1977, giustificando la richiesta con l'avvenuta utilizzazione degli impianti ottenuti, per la perforazione del pozzo BGH2, ubicato nelle acque tunisine, il completamento del quale avrebbe, a detta della Società, contribuito alla migliore definizione dell'assetto strutturale della area accordata con il permesso "C.R41.BG".

Con nota n. 404884 del 28 ottobre 1976, questo Ministero, su conforme parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, premesso che il permesso di ricerca costituisce un'entità giuridica autonoma e pertanto le ricerche in esso da effettuare non possono essere subordinate o condizionate ai risultati di quelle svolte o da svolgere in aree viciniori, e per di più ricadenti in piattaforme continentali straniere, ha respinto l'istanza di proroga e nello stesso tempo contestato, quale motivo di decadenza, alla Società Buttes il mancato inizio dei lavori di perforazione nel termine prescritto, ai sensi dello articolo 41, n. 2 e 3 della legge 21 luglio 1967, n. 613, invitando la Società Buttes a produrre le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della nota.

L'invito a controdedurre è stato disatteso.

Ciò stante, occorre procedere alla dichiarazione di decadenza delle Società Buttes Italiana Petroli e Canadian Superior Oil Ltd. dal permesso in oggetto.

Si aggiunge che in data 20 ottobre 1976, la contitolare Soc. Canadian Superior Oil Ltd. ha presentato istanza di rinuncia alla propria quota di partecipazione del 25% assegnatale con D.M. 24 giugno 1972.

IL DIRETTORE GENERALE